

TI_GERICHTE 52.2003.18 vom 2. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.18

FR: TI_GERICHTE 52.2003.18 du 2 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.18 del 2 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine. Come si vedrà in seguito (consid. 6.), il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). Non è infatti necessario procedere all'audizione delle persone notificate dall'insorgente volte a dimostrare che essa è integrata nel tessuto sociale elvetico e che la sua relazione con il marito era effettiva e sincera già prima il matrimonio (ricorso ad 4.1.). Tale mezzo di prova non apporterebbe a questo Tribunale ulteriori elementi di rilievo per il giudizio. Agli atti figurano peraltro le dichiarazioni di gran parte dei testi notificati. Non occorre nemmeno sentire l'insorgente. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146). 2. L'insorgente si duole della violazione del diritto di essere sentita, perché il dipartimento non l'ha interpellata prima dell'emanazione del provvedimento impugnato. La decisione di revoca sarebbe inoltre insufficientemente motivata, in violazione dell'art. 20 cpv. 1 ODDS. 2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). 2.2. In concreto, non vi è nessuna norma che impone all'autorità competente in materia di polizia degli stranieri di avvertire l'interessato prima di adottare un provvedimento nei suoi confronti. La procedura in materia di diritti degli stranieri non è di natura penale. Del resto, anche se vi fosse stata una violazione del diritto di essere sentito, la stessa sarebbe già stata sanata, perché _____ ha potuto determinarsi sulla decisione di revoca del suo permesso di dimora tramite il suo gravame al Consiglio di Stato, che dispone su questo aspetto di pieno potere cognitivo. Per quanto riguarda invece l'asserita carenza di motivazione della decisione del dipartimento, non risulta che l'insorgente sia stata limitata nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossi dall'autorità di prime cure. Di conseguenza, l'asserita violazione dell'art. 20 cpv. 1 ODDS è stata in ogni caso sanata. 2.3. Su questo punto, il gravame dev'essere respinto. 3. 3.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro,

quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS). 3.2. La ricorrente ritiene che il Governo, non esaminando se erano adempiute le condizioni per la revoca giusta l'art. 9 cpv. 2 LDDS, abbia commesso un diniego di giustizia. L'argomento addotto dall'insorgente non può essere condiviso. L'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è scaduta nelle more della procedura ricorsuale. Di conseguenza, a ragione il Consiglio di Stato ha motivato il proprio giudizio sulla base dell'art. 7 LDDS. 4. Il Consiglio di Stato, nonostante avesse rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, segnatamente tramite le dichiarazioni del marito contenute nello scritto 24 ottobre 2001 alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione (matrimonio di comodo: v. risoluzione ad G., pag. 8), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale esistente solo formalmente, la ricorrente commetteva un abuso manifesto del diritto. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessata volti a confutare l'esistenza della natura fittizia delle nozze. 5. 5.1. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). 5.2. La prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione di abuso non deve essere ammessa con eccessiva facilità; in particolare non vi è abuso di diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). In altre parole, il fatto che i coniugi vivano separati non è altro che un elemento - più o meno importante a seconda delle circostanze - tra i tanti che la competente autorità deve prendere in considerazione per valutare se sia data una delle fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del caso, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero. 6. 6.1. La ricorrente è entrata in Svizzera il 12 giugno 2000, dove si è sposata il 14 agosto successivo con _____. Per vivere insieme al marito, essa è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale. Tuttavia, dopo un anno e due mesi di matrimonio, _____ si è separata dal coniuge, trasferendosi da _____ a _____ (v. contratto di locazione 25 ottobre 2001). Da un anno e mezzo circa non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale tra i coniugi _____. Del resto la ricorrente stessa non nasconde che il matrimonio è tuttora in crisi e neppure in questa sede essa afferma di aver ripreso la vita coniugale con il marito. I motivi che hanno condotto alla disunione della coppia e alla richieste di misure protettive dell'unione coniugale (istanza 24 settembre 2001, ad 3), segnatamente i problemi di ordine comportamentale e sessuale del marito, non permettono di giungere a diversa conclusione. Rafforzano piuttosto i dubbi esistenti su un'ipotetica ripresa di comunione domestica. 6.2. Da quanto precede risulta pertanto in

modo manifesto l'abuso, da parte dell'insorgente, che invoca il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dall'ottobre 2001, al fine di mantenere il proprio permesso per risiedere in Svizzera. L'insorgente non potrebbe peraltro prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di beneficiare di un permesso di soggiorno in base a questo disposto. Il fatto che essa abbia coltivato nel nostro Paese dei rapporti di amicizia o altro con diverse persone oppure che sia integrata nella società elvetica non è dunque di decisivo rilievo. Inoltre l'interessata ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è infatti soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora e quindi non è qui rilevante. _____ non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Brasile, dove è nata, cresciuta, e risiedeva prima di entrare in Svizzera. 7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 7, 9 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____, cittadina brasiliana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31 agosto 2003 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.